

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 1972

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica della tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (370) (1):

PRESIDENTE	Pag. 70, 71, 74 e <i>passim</i>
ABENANTE	71, 72, 76
ALESSANDRINI, <i>relatore alla Commissione</i>	70, 71, 73
DURAND de la PENNE, <i>sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	73, 74
GROSSI	74
SAMMARTINO	72

Discussione e approvazione:

« Modifiche all'articolo 119 del codice della navigazione » (409):

PRESIDENTE	77, 80
ABENANTE	78, 79, 80
ALESSANDRINI, <i>relatore alla Commissione</i>	77, 79
DURAND de la PENNE, <i>sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	79, 80

(1) Nel corso della discussione, il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale ».

Discussione congiunta e rinvio:

« Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (431);

« Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati » (104) (*D'iniziativa del senatore Sammartino*):

PRESIDENTE	Pag. 80, 82, 87 e <i>passim</i>
ALESSANDRINI	88
CEBRELLI	84
MADERCHI	89
MAZZEI, <i>relatore alla Commissione</i>	80, 84, 85 e <i>passim</i>
SAMMARTINO	82, 85, 87 e <i>passim</i>
SANTALCO	84, 85, 86 e <i>passim</i>
ZACCARI, <i>sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	85, 86, 87 e <i>passim</i>

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria di arte moderna di Roma » (568) (*D'iniziativa dei senatori Vedovato ed altri*):

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	76
ALESSANDRINI	76
MADERCHI	76

La seduta ha inizio alle ore 10.

SALERNO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica della tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale » (370)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza ».

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

ALESSANDRINI, relatore alla Commissione. Per quanto il legislatore cerchi di svolgere il suo lavoro con la massima attenzione e diligenza, nessuna legge è immune da imperfezioni. Alle imperfezioni congenite alla formazione delle leggi si devono aggiungere le difficoltà emergenti dalla dinamica dei nostri tempi, che modificano continuamente le situazioni e la realtà nella quale viviamo. In questa prospettiva dev'essere visto il provvedimento all'esame della nostra Commissione riguardante la modifica della tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale.

Per fronteggiare la pressione dell'industria cantieristica di Paesi concorrenti e

allo scopo di favorire la ristrutturazione dell'industria cantieristica italiana, il Parlamento approvò, alla fine del 1967, una legge speciale, per promuovere provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale, appunto la legge 4 gennaio 1968, n. 19. Con l'articolo 1 di tale legge si provvede a concedere contributi, in misura decrescente nel tempo, per la costruzione, l'allestimento e l'arredamento di navi mercantili a scafo metallico, purchè si tratti di navi complete, comprensive, cioè, dell'apparato motore. Lo intervento dello Stato è condizionato alla osservanza di precisi *standards* di costo per chilogrammo del costruito, in relazione alla velocità delle navi e a metà carico, ossia a carico dimezzato, tenuto conto del tonnellaggio. I dati sono posti in evidenza nelle tabelle, allegate alla legge, contrassegnate con i nn. 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater a seconda dei vari tipi di navi: cisterna, per trasporto di carichi secchi e via dicendo.

In virtù dell'articolo 2 della legge del 1968, sopra citata, il contributo dello Stato può essere entro certi limiti integrato e variato, tenendo conto della dinamica dei costi. In effetti, con decreto ministeriale, la misura del contributo è stata variata.

Per quanto concerne il contributo corrisposto per la realizzazione di navi complete, è prevista dalla tabella 3 la quota da assegnare agli apparati motori diversi da quelli a scoppio. È appunto la misura dei contributi parziali riguardanti gli apparati motore la ragione determinante del disegno di legge in esame. La misura di tali contributi, infatti, è stata fissata dalla legge del 1968 in termini rigidi, assoluti, ed oggi appare assolutamente inadeguata, risalendo i calcoli della stessa al 1965.

Il provvedimento in esame modifica la misura di tali contributi per l'esercizio 1971, dato che la legge del 1968 è scaduta il 31 dicembre 1971, elevandola convenientemente in base al parametro cavallo-asse. L'apparato motore, è noto, aziona gli assi da cui deriva il movimento delle eliche. Il provvedimento prende come termine di valutazione della misura del contributo il cavallo-asse.

Per gli apparati motori di propulsione, in base alla tabella 3 della legge del 1968, viene corrisposto per l'anno 1971 un contributo-cavallo asse di lire 3.300 per apparati motore da 25.000 cavalli-asse, per giungere ad un contributo di 4.700 lire per apparati motore fino a 1.000 cavalli-asse. Con il disegno di legge in esame si propone di portare la misura di tali contributi, rispettivamente, a lire 4.350 e a lire 6.200. Si tratta di termini esemplificativi riguardanti la potenza degli apparati motore fino a 1.000 cavalli-asse e da 25.000 cavalli-asse e oltre. Per le potenze intermedie è previsto un contributo scalare.

Nessun onere aggiuntivo deriverà allo Stato a seguito dell'approvazione del provvedimento in esame, in quanto esso dispone solo una diversa e più equa ripartizione del contributo globale corrisposto per la costruzione delle navi complete. In sostanza, viene corrisposto al cantiere un contributo globale. Se il cantiere provvede anche alla costruzione dell'apparato motore trattiene l'intero contributo, altrimenti deve versare la parte relativa all'apparato motore all'impresa costruttrice dello stesso. Tutte le principali aziende costruttrici di apparati motore sono a partecipazione statale, salvo la Franco Tosi di Legnano.

Ritengo di aver svolto una chiara illustrazione delle finalità del disegno di legge e quindi ne raccomando ai colleghi l'approvazione nel testo proposto dal Governo, con un solo, piccolo emendamento: aggiungere nell'allegato, dopo la cifra 25.000, le parole: « ed oltre », coordinando in tal modo la tabella n. 3 alle altre che recano tale precisazione.

Iniziando l'illustrazione del disegno di legge, ho fatto delle considerazioni circa la imperfezione e il superamento delle leggi. Mi sia permesso, di conseguenza, di accennare ad una situazione assurda: l'articolo 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, ossia della legge speciale a favore dell'industria cantieristica navale della quale ci stiamo occupando, non ha ancora trovato applicazione, in quanto le discussioni sorte sull'interpretazione delle norme contenute in

tale articolo si sono trascinate fino ad oggi. Il danno conseguente ad un simile stato di cose è notevole, per la frustrazione che ne è derivata alle imprese più sollecite ad operare investimenti in piani di ristrutturazione, riorganizzazione, specializzazione e trasformazione aziendale. È pronto un articolo sostitutivo del criticato articolo 19 della legge del 1968, che credo sia in possesso dello onorevole Sammartino perchè me ne ha fatto parola. L'articolo sostitutivo tende ad ovviare alle remore denunciate. Desidererei fosse proposto all'esame e all'approvazione della Commissione, nella certezza di trovare la più aperta collaborazione ad un'iniziativa rivolta a rendere operante una norma voluta dal Parlamento.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A B E N A N T E . Vorrei rivolgere una domanda al relatore. Ho ascoltato tutta la relazione, che è stata estremamente chiara. Desidererei, peraltro, conoscere, in vista delle modifiche che dovremmo apportare alla legge del 1968, il rapporto tra potenza motore e stazza lorda della nave. Ossia, in definitiva, con queste modifiche che cosa premiamo?

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Si tratta di una più equa ripartizione interna del contributo previsto dalla legge n. 19, del 1968, in quanto l'apparato motore, in generale, non viene prodotto dal cantiere che provvede alla costruzione della nave. Mi sono procurato l'elenco completo delle imprese che producono apparati motore. Si tratta: del CNTR (Cantieri nazionali del Tirreno e Riuniti) del gruppo IRI di Ancona, il quale produce motori Diesel di media e grande potenza; e poi ancora del CNTR di Riva Trigoso, che produce apparati motore a turbina di qualsiasi potenza; quindi dell'Ansaldo nucleare, del gruppo IRI-Finmeccanica, produttore di motori a turbina di qualsiasi potenza; infine vi è la Franco Tosi di Legnano, azienda privata di notevoli dimensioni ma modesta rispetto alle altre menzionate.

La ripartizione dei contributi riguarda per il 90 per cento aziende a partecipazione statale e per il 10 per cento aziende private.

Circa il rapporto fra la stazza della nave e la potenza dell'apparato motore, sinceramente, non sono in grado di dare le spiegazioni richieste, che potrebbe fornire solo un ingegnere navale. Penso tuttavia che si debba tener conto della velocità della nave. Difatti le tabelle annesse alla legge relative al contributo da corrispondere per le costruzioni navali tengono conto della velocità ed è in riferimento a tale parametro che si ha una differenza nell'erogazione delle somme.

Il contributo per l'apparato motore, invece, viene corrisposto per cavallo-asse. Sinceramente non sono in grado di dare l'informazione richiesta perchè riferita ad aspetti tecnologici molto complessi.

SAMMARTINO. Come il relatore, senatore Alessandrini, ha preannunciato, propongo un articolo aggiuntivo all'articolo unico del disegno di legge in esame, che illustro brevemente. Si tratta di modificare l'articolo 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, allo scopo di sostituire puramente e semplicemente il meccanismo ad annualità nell'arco di 5 anni con il pagamento in unica soluzione nella misura del 25 per cento dell'investimento cui il contributo è riferito, lasciando quindi invariato il limite globale dello stanziamento di 25 miliardi.

Di conseguenza la modifica del sistema non può non estendersi alla corresponsione degli anticipi nell'intento di snellire le procedure (l'onorevole relatore ha già spiegato quanto esse siano pesanti per la materia all'esame), tenendo presente che essendo stati realizzati quasi tutti i piani, mantenendo fermo l'accennato limite globale di 25 miliardi, il pagamento delle anticipazioni, fino al limite del 75 per cento, può essere utilmente sganciato dall'accertamento degli investimenti corrispondenti ai vari stati di avanzamento.

Mi auguro, comunque, che le modifiche da me proposte siano un efficace rimedio al notevole ritardo già registrato nell'intervento

statale, dovuto al meccanismo legislativo, ed evitino altresì che i pagamenti subiscano ritardi con danno dei cantieri.

Infine, le modifiche proposte, come ho già detto, non cambiano nulla sul piano finanziario e non comportano incidenze sull'ammontare degli stanziamenti globali previsti dalla legge e sulla sua ripartizione annuale, che si concluderà, come previsto, nell'anno 1973.

ABENANTE. Noi abbiamo enormi perplessità di carattere metodologico e di ordine generale, sia per l'articolo unico che per l'emendamento proposto dal senatore Sammartino.

È noto che stiamo attraversando una crisi ed un periodo di ridimensionamento della attività cantieristica per errate scelte governative, crisi causata, tra le altre cose, dall'insufficienza dell'industria cantieristica italiana a far fronte alla domanda.

A livello comunitario, inoltre, ci è stato imposto di non concedere contributi alle attività cantieristiche o, per lo meno, di scaglionarli nel tempo attraverso la deroga alla sovvenzione con un sistema di contributi decrescenti (dal sette allo zero per cento), che porti ad un adeguamento.

Noi dovremmo ristrutturare tutta la materia. Più volte è stata preannunciata (anche dal ministro Lupis nell'ultimo convegno della Confitarma) la volontà governativa di arrivare ad una ristrutturazione dell'intervento pubblico in favore dell'industria cantieristica. Ora, qual è la *ratio* del provvedimento? Una sanatoria del passato?

Pongo una domanda al senatore Alessandrini.

E, ancora, la modifica alla tabella, oggi, che senso ha, quando noi coll'articolo 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, incidiamo maggiormente, con una diversa assegnazione all'interno degli stanziamenti già effettuati, nella redistribuzione dei contributi a favore delle potenze inferiori rispetto alle potenze superiori? Oggi, la tendenza della cantieristica è verso il gigantismo e di conseguenza l'incentivo da dare deve conseguire lo scopo che i cantieri italiani assumano

ordini per la costruzione di navi adeguate al traffico moderno. Invece, noi, attraverso una lieve modifica, promuoviamo lo sviluppo e premiamo un'attività che si esplica con scafi metallici, non direttamente considerando il substrato della crisi della nostra marineria, rappresentato dal *deficit* commerciale.

Il mio interrogativo, in definitiva, serviva a chiarire a me stesso se, aumentando il contributo unitario per potenza normale di mille e inferiori cavalli-asse, spingiamo i nostri cantieri verso costruzioni che non hanno un grande avvenire, o per lo meno l'hanno limitato, come, ad esempio, gli *overcrafts* e gli aliscafi. Se così fosse, noi faremmo ancora una volta una scelta sbagliata.

Come rappresentanti del Paese, se c'è uno sforzo da compiere è quello d'incoraggiare i nostri cantieri affinché si adeguino a costruzioni tecnologicamente più avanzate.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Sammartino, mi riporto alle considerazioni di carattere generale già fatte.

Il discorso, comunque, va riaffrontato con il rappresentante del Governo in modo approfondito, sì da conoscere con esattezza che cosa dobbiamo incentivare nel settore che stiamo esaminando e dove siamo tributari all'estero per il trasporto delle nostre merci, al fine di evitare di diventarlo sempre di più.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione*. Debbo ripetere al senatore Abenante che mi ha rivolto una domanda di carattere tecnico la mia impossibilità di rispondere (e in definitiva non lo ritengo necessario). Ricordo, altresì, al mio interlocutore che la legge 4 gennaio 1968, n. 19, è scaduta nel 1971. Il provvedimento in esame tende a dare effetto a norme della legge che non hanno avuto efficacia e sulle quali i cantieri hanno basato le loro prospettive e compiuto investimenti.

Per quanto riguarda, poi, in modo particolare, la redistribuzione del contributo globale per la costruzione di navi fra l'apparato motore ed il resto, ho messo in rilievo come l'apparato motore medesimo nella legge originaria avesse contributi fissi per cavallo-

asse, mentre per l'intera nave il contributo era variabile. Mi pare, quindi, che risponda a motivi di equità una più adeguata ridistribuzione del contributo globale concesso per nave completa anche di apparato motore.

Il Parlamento, prima approva una legge che suscita legittime aspettative negli operatori, che sono quasi esclusivamente operatori a partecipazione statale, di avere determinati aiuti; poi questi aiuti neghiamo retrospettivamente per il fatto che le norme non hanno avuto efficacia per divergenze sull'applicazione delle norme concessive (e ciò vale per l'articolo 19 della legge del 1968). La Fincantieri (di cui io non sono azionista e, penso, neanche il senatore Abenante) ha compiuto una ristrutturazione con una spesa di circa 63 miliardi: ebbene, non è riuscita ad avere un centesimo di quanto disposto dall'articolo 19. Vogliamo allora essere seri e far sì che le leggi dello Stato vengano applicate? Io sono di questo parere e mi pare che anche voi lo siate stati in molte circostanze consimili; mi appello quindi alla logica e alla comprensione per sanare la situazione.

Ripeto pertanto la richiesta alla Commissione perchè il disegno di legge, con l'emendamento da me proposto alla tabella, venga approvato. Esprimo anche parere favorevole all'approvazione del testo sostitutivo dell'articolo 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, proposto dal senatore Sammartino.

D U R A N D d e l a P E N N E , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Ringrazio il senatore Alessandrini, relatore alla Commissione, per la sua esposizione chiara e completa. Ringrazio, altresì, il senatore Sammartino per l'emendamento presentato, veramente determinante per far funzionare la normativa in esame.

Al senatore Abenante debbo dire che condivido solo in parte la sua preoccupazione. E, ancora, l'articolo 19 e l'articolo 3 sono due cose diverse: l'articolo 3 riguarda i motori e non c'è da preoccuparsi per il fatto che, se diamo una maggiore percentuale di contributo ai motori più piccoli, i cantieri navali possano riorganizzare il loro lavoro

in modo da costruire, anzichè navi grandi, scafi piccoli che nessuno poi vorrebbe. I cantieri italiani sono stati già ristrutturati e la spesa di 63 miliardi, dal 1965 ad oggi, conferma quanto sto dicendo. Abbiamo cantieri, a Monfalcone, Genova ed altre località, in grado di costruire navi superiori a 250.000 tonnellate con la tecnica più avanzata. Il cantiere Breda, ad esempio, sarà superiore ai più moderni cantieri giapponesi. Ora, è evidente, per come sono strutturati, che questi cantieri non potranno mai costruire navi di dimensioni inferiori per sfruttare la tabella allegata alla legge in discorso, la quale stabilisce solo il contributo di qualche centinaio di migliaia di lire quando si tratta di motori più piccoli e di qualche milione per motori più potenti. Si ristabilisce soltanto la giustizia e non è quindi il caso di preoccuparci di qualche centinaio di migliaia di lire per navi che costano miliardi.

Il Ministero della marina mercantile ha inoltre preparato un disegno di legge, col consenso della Comunità economica europea, per completare la ristrutturazione dei cantieri e dare loro un contributo. Noi abbiamo preparato così gli strumenti atti a far cadere ogni perplessità.

Per quel che concerne invece l'emendamento Sammartino, che ho esaminato solo ieri, debbo dire che ai sensi della legge che ci accingiamo a modificare è stato deciso che dal 1967 ad oggi si dovevano versare contributi pari al 5 per cento di 25 miliardi (avevamo calcolato allora il costo della ristrutturazione in 25 miliardi). Sono stati fatti lavori per 63 miliardi e, ad oggi, non siamo riusciti a dare un centesimo di contributo; i contributi si sono ridotti dal 5 al 2 per cento e, ripeto, non siamo riusciti a dare ancora nulla.

Invece con l'emendamento presentato dal senatore Sammartino la macchina si metterà in funzione immediatamente e daremo finalmente, anche se con cinque anni di ritardo, i contributi ai cantieri. È quindi estremamente importante che il presente disegno di legge venga approvato con l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Sammartino. Questo è il parere del Governo.

GROSSI. Dalle sue affermazioni si evince che la legge che stiamo modificando è stata formulata in modo da restare inoperante.

DURAND de la PENNE, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. È stata fatta quando si dovevano ancora iniziare le ristrutturazioni dei cantieri. Allora fu prevista una tale serie di controlli impossibili da eseguire che per poterli fare siamo rimasti fermi fino ad oggi. A quell'epoca potevano esserci dei dubbi, ed era giusto che ci fossero, perchè nessuno aveva fatto ancora niente, ma oggi, che i 63 miliardi di lavori sono stati realizzati, possiamo finalmente dare questi contributi senza dover controllare il tempo, l'andamento dei lavori, eccetera, in quanto i lavori sono già stati eseguiti. La legge era stata fatta in modo da poter controllare esattamente l'andamento dei lavori; ma poi sono mancati i mezzi di controllo, vi sono state molte crisi di Governo che hanno arrestato continuamente l'attività di questa organizzazione, infine il presidente del comitato che si occupa della questione è stato cambiato più volte. Per tutti questi motivi siamo arrivati alla situazione odierna e non siamo ancora in grado di dare i miliardi stanziati dal 1967 ad oggi. Se la legge non venisse modificata, potremmo arrivare al 1980 senza poter versare un centesimo di queste somme! Questo ci dà un'idea dell'importanza dell'emendamento proposto dal senatore Sammartino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tabella n. 3 allegata alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, è modificata, limitatamente all'anno 1971, da quella allegata alla presente legge.

Prima di mettere in votazione l'articolo, do lettura della tabella allegata, alla quale l'articolo stesso fa riferimento:

ALLEGATO

Contributi apparati motori di propulsione diversi da quelli a scoppio

Potenza normale (C.A.)	Contributo unitario (lire per C.A.) Anno 1971
25.000	4.350
21.000	4.500
16.000	4.600
12.000	4.900
6.000	5.300
3.000	5.700
1.000 e inferiori	6.200

Note. — Per i motori con un numero di giri superiore a 1.000 al minuto si applica la riduzione del 10 per cento. Per i valori intermedi delle potenze degli apparati motori si procederà per interpolazione.

Ricordo alla Commissione che il senatore Alessandrini ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere alla cifra « 25.000 », contenuta nella prima riga di questa tabella, le parole: « ed oltre ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti la tabella quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dopo l'articolo unico il senatore Sammartino propone di aggiungere un articolo del seguente tenore e che, se verrà approvato, diverrà l'articolo 2:

« L'articolo 19 della legge 4 gennaio 1968, n. 19, è sostituito dal seguente:

” Per gli investimenti attuati in esecuzione dei piani di cui all'articolo 16 può essere

corrisposto alle imprese cantieristiche un contributo del 25 per cento calcolato sugli investimenti stessi nei limiti determinati dal Ministro per la marina mercantile sentito il comitato previsto dall'articolo 24.

L'ammontare complessivo degli investimenti sui quali è corrisposto il contributo suddetto non può essere superiore in ogni caso a lire 25 miliardi.

Il contributo è corrisposto dopo l'ultimazione dei lavori.

Il contributo è concesso con decreto del Ministro per la marina mercantile e viene subordinato alla realizzazione del piano approvato nel termine in esso previsto.

Sul contributo previsto dal primo comma possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale dei lavori rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

Qualora la realizzazione del piano non avvenga nel termine suddetto l'impresa decade dal contributo ed è tenuta a restituire gli anticipi eventualmente riscossi maggio-

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

rati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

In relazione alle modificazioni introdotte nel testo il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifiche alla legge 4 gennaio 1968, n. 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

A B E N A N T E . Ci asteniamo dal voto in attesa di provvedimenti organici riguardanti il settore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria di arte moderna di Roma » (568), d'iniziativa dei senatori Vedovato ed altri

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per l'ampliamento della Galleria di arte moderna di Roma », d'iniziativa dei senatori Vedovato, Pieraccini, Carraro, Bartolomei, Ariosto, Dal Falco, Scaglia, Romagnoli Caretoni Tullia, Antonicelli, Bertola, Fracassi, Smurra, Cifarelli, Premoli e Arfè.

Riferirò io stesso brevemente alla Commissione sul disegno di legge.

La Galleria nazionale d'arte moderna di Roma, per la vastità delle sue raccolte, è uno dei maggiori musei del mondo. Il suo prestigio in campo nazionale e internazionale è dovuto all'incremento delle collezioni mediante acquisti di opere italiane e straniere, nonchè alla frequenza ed all'importanza del-

le manifestazioni che si organizzano nella sede di Valle Giulia. Ormai il palazzo in cui ha sede la Galleria nazionale, costruito nel 1911 dall'architetto Bazzani, è insufficiente ad ospitare l'enorme quantità di opere d'arte che vengono acquistate e i corsi, le conferenze, le manifestazioni culturali, e via dicendo, necessari per lo sviluppo di un'adeguata attività culturale e didattica. Occorre pertanto, procedere ad un ampliamento che, oltre a raddoppiare lo spazio disponibile, presenti quelle qualità di flessibilità e di adattabilità, nonchè di attrezzabilità strutturale, che sono richieste dalla moderna museografia. A tale scopo si è proceduto allo studio di un progetto di museo moderno dotato di determinati requisiti. L'attuazione di tale progetto comporta una spesa di un miliardo di lire. Il disegno di legge al nostro esame è stato appunto predisposto per finanziare tale opera di ampliamento; pertanto ne propongo l'approvazione.

Comunico che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere: « La Commissione bilancio e programmazione comunica di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento alla condizione che l'articolo 3 venga modificato nel senso di far decorrere l'iscrizione dell'onere derivante dall'attuazione del provvedimento stesso dall'esercizio 1971 anzichè da quello 1969. In conseguenza di ciò, qualora il provvedimento fosse approvato definitivamente entro il 31 dicembre 1972, dovrebbe essere soppressa anche la deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Anche la 7^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

M A D E R C H I . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge ed esprimiamo l'augurio che questa volta l'altro ramo del Parlamento provveda sollecitamente ad approvarlo.

A L E S S A N D R I N I . Anche noi esprimiamo il nostro pieno assenso al disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Le modificazioni proposte dalla 5^a

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

Commissione adeguano opportunamente l'indicazione della copertura della spesa alle esigenze reali.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'ampliamento della Galleria nazionale di arte moderna in Roma.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo propongo, secondo i suggerimenti della 5^a Commissione, un emendamento tendente a sostituire alle parole: « anno finanziario 1969 », le altre: « anno finanziario 1971 ».

(È approvato).

A questo articolo propongo inoltre, per fronteggiare l'esigenza prospettata dalla 5^a Commissione, un emendamento tendente ad

inserire, dopo le parole: « intendendosi all'uopo prorogato » le altre: « , ove necessario, ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:**« Modifica all'articolo 119 del codice della navigazione » (409)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 119 del codice della navigazione ».

Prego il senatore Alessandrini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Onorevoli colleghi, poichè si incontrano notevoli difficoltà nel reperimento di medici di bordo, il Ministero della marina mercantile propone anzitutto di eliminare l'antinomia esistente tra il codice della navigazione e il regolamento di sanità marittima elevando a 45 anni il limite massimo di età per conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare con la qualifica suddetta. Infatti, mentre l'articolo 119 del codice della navigazione prevede che possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare con la qualifica di medico di bordo solo coloro che non abbiano superato i 35 anni di età, l'articolo 29 del regolamento di sanità marittima al n. 1) stabilisce che sono ammessi agli esami per il conseguimento dell'idoneità ad esercitare la professione di medico di bordo soltanto coloro che non abbiano superato il quarantesimo anno di età.

Con l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame si introduce, invece, una modifica tendente ad aggiornare la terminologia usata nell'articolo 119 del codice di navigazione: anzichè la dizione: «... siano iscritti anche italiani non regnicoli», si adotta la seguente dizione: «... siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica».

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

A B E N A N T E . Le modifiche che si apportano al codice della navigazione col disegno di legge in esame sono effettivamente rilevanti e logiche. Però noi siamo contrari al provvedimento per due motivi. Il codice della navigazione andava da tempo modificato come ci è stato più volte promesso da diversi Ministri della marina mercantile. Chi l'ha detto si sarà senza dubbio accorto che esso contiene norme ormai più che superate. Noi l'abbiamo fatto rilevare moltissime volte e lei, onorevole Sottosegretario, che si richiama a una tradizione liberale, non dovrebbe tollerare l'ulteriore sussistere di un codice della navigazione di preta marca fascista, il peggiore che si possa concepire. Anche nel settore concernente lo statuto dei lavoratori marittimi, se è vero che è stato risolto qualche problema, esistono tuttavia ancora norme estremamente limitative dei diritti della gente di mare, sia per quanto riguarda il reclutamento, che per quel che attiene alla disciplina di bordo. Tanto è vero che si arriva a casi addirittura romanzeschi, per non usare un'altra aggettivazione, di armatori che, durante lo sciopero, pregano e inducono l'equipaggio a dare inizio alla manovra per il cambiamento di banchina e che nel momento stesso in cui è avvenuto il distacco dall'ormeggio si rifanno al codice, imponendo che sia effettuata la navigazione. Perchè voi sapete bene che chi in mare non ubbidisce al comandante è passibile di gravi pene: basti pensare che è prevista tuttora la punizione della prigione per chi arriva in ritardo all'approdo.

E da tempo che andiamo sottolineando questi problemi e lo dimostra il fatto che già nella passata legislatura furono da noi proposti numerosi provvedimenti. Perciò ri-

teniamo sia arrivato il momento di esaminare seriamente e di attuare una radicale modificazione del codice della navigazione per uniformarne le norme ai basilari principi di libertà e di rispetto dei diritti dell'uomo. Questo è il motivo di fondo per cui noi comunisti non daremo mai il nostro assenso a modifiche che non riguardino l'intero complesso del codice della navigazione.

Per quanto concerne il merito del provvedimento in esame, non vi è dubbio che il problema dei medici è sentito e serio. Però, pensa davvero il Governo di poterlo risolvere aumentando i limiti di età o non, piuttosto, introducendo un rapporto normativo e salariale di tipo diverso? Onorevole Durand de la Penne, diciamocelo onestamente, possiamo anche approvare l'articolo 1 del disegno di legge in discussione, ma non possiamo non essere convinti, almeno io lo sono e ho la presunzione di ritenere che anche voi lo siate, che, ciononostante, non otterremo che un maggior numero di medici chieda di essere imbarcato. Anzi, arrivo a dirle che più ampliamo i limiti di età e peggio sarà. Cioè, noi stiamo discutendo intorno a una norma che vende fumo e che non depona a favore del prestigio e del decoro delle istituzioni parlamentari. Ed io vi invito a riflettere su queste argomentazioni. Se poi vorrete approvare ugualmente la modifica, fate pure.

Altrettanto dicasi per quel che riguarda l'articolo 2. Certo, oggi non esiste una spinta all'immatricolazione della gente di mare, non solo dei medici, bensì del personale in generale, perchè tra tutte le attività professionali e tutti i mestieri, quelli del marittimo comportano il maggior numero di sacrifici. Molti di noi — l'onorevole Presidente non ci onorò in quella circostanza della sua partecipazione — hanno avuto modo di navigare a bordo della « Michelangelo », (uno dei gioielli della flotta italiana e, nel contempo, uno degli investimenti più errati che siano stati effettuati da parte del nostro Paese), e tutti hanno constatato *de visu* quello che per altri canali già sapevamo, quanto sia, cioè, dura la vita del marittimo a bordo.

Tutte queste considerazioni dovrebbero indurci ad un momento di ripensamento su come abbiamo operato in questi ultimi 25

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

anni nei confronti della categoria dei marittimi. Ed invece che cosa ci viene proposto di fare? Di allargare le maglie di una norma attraverso la quale è sempre passato il sottosalario di bordo. Cioè, mentre esistono purtroppo gravi problemi di disoccupazione nelle categorie meno collocabili, ossia non personale di macchina, di marineria e così via, bensì personale impiegatizio addetto ai servizi; mentre abbiamo città come Torre del Greco e come Genova dove la disoccupazione ha assunto proporzioni allarmanti a causa del mancato reimbarco di tali marittimi, vogliamo consentire in misura ancora maggiore l'immatricolazione di italiani non appartenenti alla Repubblica? Se parlaste con i nostri illustri capitani e i nostri illustri armatori vi accorgeteste che il loro ideale rimane tuttora quello desunto dal vecchio ritornello della eccessiva incidenza dei salari sui costi marittimi, per cui continuano ad esclamare: « Ah se potessimo avere i portoricani! Ah se potessimo avere i filippini! ».

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Portoricani e filippini non sono italiani, neppure italiani non appartenenti alla Repubblica.

A B E N A N T E . Lo so, lo so. Ma se sarà varata la norma dell'articolo 2 del disegno di legge in esame avverrà che saranno assunti gli oriundi argentini o brasiliani e che avremo aperto le porte ad un ulteriore aggravamento del problema della disoccupazione nel nostro Paese.

Perciò vi diciamo: volete approvare l'articolo 1? Approvatelo, ma almeno stralciate dal provvedimento l'articolo 2, perchè, diversamente, creerete un grosso problema sociale nel momento in cui in Italia già non siamo in grado di offrire occupazione a un gran numero di concittadini, soprattutto nel Mezzogiorno. Termino qui perchè lascio alla vostra intelligenza dedurre il significato del sussistere o addirittura dell'aggravarsi di grosse sacche di disoccupazione nel nostro Mezzogiorno.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Per quanto concerne l'articolo 1, mi rendo conto che reperire medici di-

sposti a imbarcarsi sulle navi è estremamente difficile. Peraltro, si tratta di un problema che non può essere risolto con una semplice disposizione di legge, in quanto rientra nel quadro molto più ampio della situazione medico-sanitaria nel nostro Paese. È chiaro che se un medico di mutua guadagna 12 o 15 milioni l'anno come avviene nelle zone più pingui, non accetterà mai di andare a fare il medico di bordo. Tuttavia, in attesa che sia affrontato e risolto il problema nel suo complesso, non possiamo ignorare l'esigenza di provvedere urgentemente a tamponare la situazione esistente nella marina mercantile. Di medici ce ne sono tanti nel nostro Paese e può darsi che, allargando le possibilità di immatricolazione, qualcuno accetti di imbarcarsi. Ragione per cui ritengo che l'articolo 1 del disegno di legge in esame debba essere approvato.

Per quanto concerne l'articolo 2, l'unica modifica che viene apportata al terzo comma dell'articolo 119 del codice della navigazione è l'allargamento della possibilità di immatricolazione alla stessa categoria di cittadini, cioè a italiani, anche non appartenenti alla Repubblica, di età superiore a 25 anni, mentre finora tale limite costituiva uno sbarramento insuperabile.

A B E N A N T E . Io ho proposto di sopprimerlo del tutto questo articolo 119 del codice della navigazione, non di modificarlo in modo diverso da quello previsto dal provvedimento in discussione.

A L E S S A N D R I N I , *relatore alla Commissione.* Anche in questo caso non si fa altro che corrispondere alle esigenze più immediate senza toccare la questione di fondo. Perciò sono dell'avviso che anche l'articolo 2 debba essere approvato.

D U R A N D de l a P E N N E , *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Anzitutto ringrazio il relatore alla cui esposizione mi pare che nulla vi sia da aggiungere. Per quanto concerne l'intervento del senatore Abenante, desidero fargli notare che i problemi del personale della marina mercantile non riguardano solo stipendi, trattamento di bordo, codice della navi-

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

gazione. La realtà è che i giovani non vogliono più navigare. Oggi a bordo delle navi si vive bene e si è trattati bene, ma i giovani non ci vogliono più andare.

La formula riguardante gli italiani non regolari, inserita nel codice della navigazione, mi pare assurda dopo venticinque anni di Repubblica, ed è il caso di eliminarla, se non altro per ragioni estetiche.

PRESIDENTE. Le sue preoccupazioni sono le nostre.

ABENANTE. Ben altre cose ancora sussistono in Italia dopo tanti anni di Repubblica!

DURAND de la PENNE, sottosegretario di Stato per la marina mercantile. Inoltre, non c'è disoccupazione nel campo marittimo, perchè mancano le persone che vogliono imbarcarsi. Addirittura, noi dobbiamo consentire ai bastimenti di partire « sotto tabella » perchè non c'è personale sufficiente. Il problema è grosso e certamente non lo si può risolvere stamane.

Prego il senatore Abenante di rivedere le sue posizioni, perchè i medici che si trovano sulle navi-passeggeri sono destinati a sparire. Oggi si spera ancora di trovarne qualcuno disposto ad imbarcarsi, ma diventano sempre più rari. Si tratta generalmente di medici che desiderano navigare per il mondo tre o sei mesi per vivere una vita diversa; sostengono così un esame e si imbarcano.

I problemi del personale, le assicuro, sono di difficile soluzione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

« Possono conseguire l'iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani

di età non inferiore ai quindici anni e non superiore ai venticinque, che abbiano i requisiti per ciascuna categoria stabiliti dal regolamento. Per i medici l'età non deve superare i quarantacinque anni ».

(È approvato).

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 119 del codice della navigazione è modificato come segue:

« Il Ministro della marina mercantile può consentire che nelle matricole siano iscritti anche italiani non appartenenti alla Repubblica; può altresì consentire l'immatricolazione di persone di età superiore ai limiti di cui al primo comma, quando speciali esigenze lo richiedano ».

(È approvato).

ABENANTE. Il Gruppo comunista è contrario all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

« Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati » (431);

« Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati » (104), d'iniziativa del senatore Sammartino

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

« Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

nuclei abitati » e: « Modifica e proroga delle disposizioni della legge 8 marzo 1968, n. 178, concernente l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati », d'iniziativa del senatore Sammartino.

Dato che i due disegni di legge vertono sulla stessa materia, la discussione, ai sensi dell'articolo 51, primo comma, del Regolamento, avverrà congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Mazzei di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

M A Z Z E I, *relatore alla Commissione.*
I due disegni di legge all'esame della Commissione recepiscono un'avvertita esigenza di collegamento telefonico di frazioni di comune e nuclei abitati. Questa esigenza ha trovato dapprima accoglimento legislativo nel 1952, con la legge n. 2529, con la quale si stabilì che l'Azienda di Stato era autorizzata all'impianto dei collegamenti telefonici nelle frazioni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e in quelle tra 500 e 1.000, che distassero più di 10 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. L'Azienda aveva facoltà di superare questi limiti, nel procedere ai collegamenti, nel caso si presentassero particolari necessità sociali ed il comune concorresse alla metà della spesa.

Con la legge del 30 dicembre 1959, n. 1215, è stato fatto un passo avanti nel senso che — riconfermate le disposizioni ricordate — la Azienda è stata autorizzata a provvedere ai collegamenti nelle frazioni di comune aventi una popolazione superiore a 1.000 abitanti, in quelle con popolazione da 1.000 a 500 abitanti, distanti più di 5 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico, ed in quei nuclei abitati che, comprendono una popolazione fino a 200 abitanti, distribuiti in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri, si trovino ad una quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare, e a non meno di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico.

I due disegni di legge al nostro esame intendono provvedere all'esigenza di proroga-

re le disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nei nuclei abitati, perchè sono rimaste scoperte una serie di località, a seguito anche dell'aumento della spesa occorrente per effettuare tali collegamenti telefonici.

Ora, mentre nel disegno di legge d'iniziativa governativa si ritiene che restino da fare solo mille collegamenti, nella proposta di legge del senatore Sammartino se ne prevedono duemila. In realtà la disparità è solo apparente, in quanto il Governo fa una mera previsione concernente le frazioni, nuclei e abitati che chiederanno il collegamento, mentre, nella realtà, potrà verificarsi che gli aventi diritto siano effettivamente duemila.

Inoltre, mentre nel disegno di legge governativo ci si limita a tener conto della esigenza di prorogare la validità della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, facendo particolare riferimento alla legge n. 1215 del 1959 sopra illustrata, nella proposta del senatore Sammartino l'esigenza di procedere all'impianto di collegamenti telefonici è riconosciuta anche per nuclei con 50 abitanti, distribuiti in abitazioni che distino oltre 2 chilometri su strada rotabile, ed oltre 1 chilometro su strada mulattiera dal posto telefonico pubblico più vicino.

Infine, mentre nel disegno di legge governativo si prevede che la spesa sia a totale carico dello Stato, nel provvedimento del senatore Sammartino si stabilisce che l'80 per cento della spesa sia a carico dell'Azienda di Stato e che al restante 20 per cento provveda la Regione. A tale proposito debbo far osservare che non possiamo con una nostra legge fissare un obbligo di spesa per le Regioni, mentre possiamo prevedere che una percentuale della spesa sia eventualmente a carico di altri enti, uno dei quali potrebbe essere la Regione.

Gli oneri previsti dai due disegni di legge sono ovviamente diversi; infatti mentre nel disegno di legge governativo è previsto un onere di lire 2 miliardi 400 milioni, nel disegno di legge d'iniziativa del senatore Sammartino è previsto un onere di lire 4 miliardi

8ª COMMISSIONE

5º RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

800 milioni; vi è diversità anche per quanto riguarda il reperimento delle somme.

Si tratta ora di stabilire se estendere la possibilità di collegamento anche ai nuclei con 50 abitanti. In effetti, con la legge numero 1215 il Governo aveva già superato il primo limite fissato in mille abitanti e, poiché l'esigenza del collegamento telefonico è sempre più avvertita, raccomanderei alla Commissione di tenere presente che il limite di 200 abitanti indicato dal disegno di legge governativo è forse un po' troppo alto e lascia fuori notevoli zone. È da ricordare, infatti, che il limite dei 200 abitanti è collegato ad altri requisiti, quali, ad esempio, la particolare altitudine, che restringono ancora la possibilità di intervento per il collegamento telefonico.

P R E S I D E N T E . Comunico che la 5ª Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge d'iniziativa governativa e parere contrario sul disegno di legge d'iniziativa del senatore Sammartino.

Se non si fanno osservazioni, la discussione generale avverrà sulla base del disegno di legge d'iniziativa governativa.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale.

S A M M A R T I N O . Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ove è più sentimento, ivi è più martirio. Questa vicenda dei telefoni ai nuclei abitati l'abbiamo seguita, l'abbiamo vissuta, l'abbiamo sofferta da 20 anni! Ringrazio il relatore, senatore Mazzei, che è stato così cortese nel giudizio sul mio disegno di legge. Ma è mai possibile che dobbiamo ancora oggi restare fermi al discorso del 1952? Sono cinque volte che non facciamo che puramente e semplicemente prorogare le norme della legge 11 dicembre 1952, n. 2529.

Il discorso che accompagna il testo governativo è regolarmente vecchio di venti anni; il testo che ci si propone è lo stesso della prima legge relativa ai collegamenti telefonici (dicembre 1952) quando, usciti appena dagli anni tristi della guerra, poteva essere giusto — ed era certamente neces-

sario — porre limiti alla diffusione delle comunicazioni telefoniche nelle campagne, in quanto allora vi erano ancora problemi di pura e semplice sopravvivenza della nostra società civile. Ma oggi, che ci si fanno leggere su tutte le riviste, sui quotidiani, gli inviti all'utilizzazione più intensa possibile del telefono quale altissimo segno di progresso tecnico e civile, è possibile fermarsi ancora ai requisiti della vecchia legge che diceva, alla lettera c) dell'articolo 2: « La Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici a quei nuclei abitati che, comprendendo una popolazione di almeno 200 unità, distribuita in abitazioni entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri, si trovino ad una quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare e distino non meno di 4 chilometri da altro posto telefonico pubblico »? E questo vecchio discorso ci si fa mentre constatiamo come i risultati raggiunti dallo sviluppo dell'utenza e del traffico telefonico testimonino l'importanza che sempre più assumono le telecomunicazioni. Esse sono oggi le infrastrutture di base per ogni iniziativa tesa ad uno sviluppo qualitativo e quantitativo delle economie regionali, tenuto conto dell'intimo legame che intercorre tra questo settore e il nascere e il progredire di ogni iniziativa industriale ed economica. I dati relativi al settore telefonico mettono in rilievo il processo di lievitazione del numero di abbonati, di apparecchi in servizio e di apparecchi supplementari, nonché del relativo aumento della intensità telefonica in atto specialmente nelle nostre regioni del Mezzogiorno. In tutto questo quadro, fortunatamente nuovo, vogliamo ancora prolungare una situazione assolutamente anacronistica e che si traduce in nient'altro che in vera e propria discriminazione fra le città e le campagne? Appena ieri abbiamo approvato un provvedimento con il quale abbiamo inteso stimolare i lavoratori della terra a non disertare le campagne. Ebbene, il telefono è una componente di questa politica.

Ricordiamoci che vi sono paesi dove il 60 per cento degli abitanti vive in campagna. Se sto in città e non ho il telefono, posso

8ª COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

usufruire di quello del vicino di casa, ma non può fare altrettanto chi vive in un piccolo e magari isolato centro rurale solo perchè esso è popolato da... 199 persone!

Sento pertanto il dovere di riprendere il discorso fatto alla Camera dei deputati nella seduta del 23 marzo 1966 quando, in seno alla 10ª Commissione trasporti, riunita in sede legislativa, dichiaravo, tra l'altro, testualmente: « Non ignoriamo, infatti, che esistono ancora nuclei abitati, ospedali, istituti di educazione e di assistenza, scuole di montagna, santuari, case cantoniere, zone di confine i quali, per non essere configurati nei requisiti rigorosamente prescritti dalle leggi passate, attendono ancora provvedimenti che loro assicurino la dotazione di un telefono. E purtroppo questo voto, che pure credevamo di poter tradurre oggi in legge, non pare si voglia esaudire neppure oggi in sede di approvazione di questo provvedimento, peraltro urgente per diversi ordini di cose: perchè siamo al terzo mese dell'esercizio in corso; perchè il provvedimento dovrà passare al vaglio dell'altro ramo del Parlamento, e così via. Per queste ragioni » dicevo allora — 1966 — « devo raccomandare a voi l'approvazione di questo disegno di legge, non senza riaffermare che con esso non riteniamo soddisfatte tutte le aspettative, pur riconoscendo la buona volontà del Governo che così intende proseguire nell'attuazione del programma di estensione della telefonia capillare, portando il telefono in zone disagiate della penisola e delle isole, con particolare riguardo al Mezzogiorno e alle zone dichiarate economicamente depresse, le quali possono e non debbono restare prive di questo essenziale, indispensabile, elementare mezzo e strumento di sviluppo economico e progresso sociale ».

In quella sede l'onorevole Alessandro Canevari — oggi Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni insieme con il nostro amatissimo collega, senatore Zaccari — relatore del provvedimento, diceva: « Il nostro Presidente è stato persino troppo delicato quando ha parlato di disappunto. Io avrei adoperato un vocabolo più forte, anche se le assicurazioni dell'onorevole Sottosegretario

ci offrono qualche motivo di tranquillità ». Infatti, il Sottosegretario dell'epoca aveva dichiarato: « In sede di Commissione bilancio il Governo ha assunto l'impegno di integrare, con successiva iniziativa legislativa, la autorizzazione di spesa fino alla concorrenza del previsto onere complessivo di 6 miliardi di lire ». Lo dichiarò il Governo del 1966. Il mio disegno di legge odierno che si prefigge? Si riallaccia a quell'impegno del Governo, che, invece, oggi ci presenta un provvedimento di pura e semplice proroga delle vecchie disposizioni del 1952.

Ora io mi chiedo: che senso ha per le popolazioni della nostra montagna l'affermazione che il telefono è ormai alla portata di tutti? È vero che esistono 400.000 domande inevase di installazione di telefoni; è vero che tutti notiamo, con soddisfazione, il progresso tecnico e tecnologico delle telecomunicazioni. Però noi stiamo creando una spaventosa discriminazione: una Italia civilmente a posto anche sul piano delle telecomunicazioni e un'Italia dove cittadini di uguali diritti non hanno da poter chiamare, all'occorrenza, il medico. Questa è la realtà, presente a tanti di noi che viviamo in queste zone remote.

La necessità del servizio telefonico nei nuclei abitati e nelle borgate rurali è estremamente sentita da quelle popolazioni, che da anni fanno pervenire petizioni che, purtroppo, non possono essere accolte per mancanza di strumenti legislativi. Da un'indagine effettuata recentemente si può rilevare che in Italia vi sono 4.000 località con popolazione superiore ai 50 abitanti ancora prive di telefono e che non potranno averlo fino a quando permarranno in vigore le norme di cui alla legge del 1952. Ma davvero non possiamo compiere uno sforzo per cercare di risolvere questo problema?

La Commissione bilancio ha detto di no ai 6 miliardi previsti nel mio disegno di legge ed io, di fronte a questo parere, purtroppo vincolante, devo alzare le mani! Però faccio un'altra proposta: lasciamo inalterato lo stanziamento del provvedimento governativo, ma modifichiamo i requisiti di legge concernenti il numero minimo dei chilometri di distanza dal più vicino telefono pub-

blico e il numero minimo di abitanti per ottenere l'installazione di questo indispensabile strumento. Eventualmente, l'anno prossimo, approveremo un'altra legge di rifinanziamento di questa per soddisfare le maggiori esigenze nel frattempo determinatesi.

Non si potrebbe — inoltre — adottare la stessa formula alla quale mi sono richiamato nel mio disegno di legge, cioè alla disposizione di cui all'articolo 3: « All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il prelevamento, per l'esercizio 1972, di lire 200 milioni dal fondo di riserva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici »? Perché non ci si venga a dire che l'azienda di Stato per i servizi telefonici non possiede un fondo di riserva a cui poter attingere!

Comunque, non voglio portare oltre il mio discorso e perciò propongo la radicale modifica dell'articolo 2 della legge n. 1215 del 1959, laddove si parla di nuclei abitati comprendenti una popolazione di almeno 200 unità, distribuite entro un perimetro il cui diametro non ecceda i 2 chilometri (e, a questo proposito, comincio col far rilevare che la dizione è quanto meno imperfetta, perchè 2 chilometri di strada rotabile non sono la stessa cosa di 2 chilometri di mulattiera), si trovino a quota non inferiore ai 400 metri sul livello del mare e distino non meno di 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico. Sono, queste, norme ormai superate.

Concludo dicendo che voterò il disegno di legge proposto dal Governo solo se esso sarà emendato secondo le mie proposte.

C E B R E L L I. A me sembra che siano da valutare seriamente le considerazioni del senatore Sammartino, perchè, approvando il disegno di legge nel testo proposto dal Governo, non soltanto non risolveremmo i problemi così bene sottolineati dallo stesso senatore Sammartino, ma ignoreremmo, ancora una volta, la situazione reale.

Nel disegno di legge si fa riferimento al biennio 1972-73, quando oramai siamo alla fine del novembre del 1972. E già questo solo dato basterebbe a rafforzare l'impressione che il provvedimento governativo sia sta-

to elaborato e proposto con l'unico obiettivo di fare da *pendant* nei confronti del disegno di legge del senatore Sammartino. Cioè, il Governo si è reso conto di trovarsi effettivamente di fronte ad un problema che è urgente risolvere nel Paese, però ha dimostrato scarsissima volontà di risolverlo: ed allora è ricorso alla presentazione di questo disegno tanto per salvare la faccia. Ha ragione il collega Sammartino, non soltanto di dolersene, ma anche di rimanere scandalizzato. E siamo anche noi scandalizzati, se non altro per coerenza con tutto ciò che abbiamo sempre sostenuto in passato.

Quindi, non solo siamo d'accordo con il senatore Sammartino, ma invitiamo fermamente il Governo a rivedere la sua posizione in modo tale da dare al problema una soluzione organica, seppure graduale. Infatti, nessuno pretende una soluzione *ipso facto*, quasi per effetto di un colpo di bacchetta magica, ma la questione deve essere affrontata, una volta per tutte, nella sua complessità e con un minimo di programmazione affinché, nel tempo, possa trovare completa soluzione. Partendo, però, ripeto, da una base iniziale che abbia già, in proiezione, una soluzione; in caso contrario, tra uno o tre anni, ci ritroveremo nelle stesse condizioni.

S A N T A L C O. Desidero dire, brevemente, che condividiamo l'impostazione del senatore Sammartino.

M A Z Z E I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, mi sembra di interpretare quella che è la volontà larghissima, per non dire unanime, dei componenti la Commissione, precisando che i punti da modificare sono due:

1) Noi stiamo andando avanti con una serie di leggi e di provvedimenti per soddisfare una necessità sempre più avvertita. Ora, però, possiamo varare una disposizione di legge che autorizzi l'Azienda a compiere i lavori senza continuare a stabilirne i tempi di attuazione (ad esempio, entro un biennio). In altre parole, le norme della legge n. 2520 sono vigenti e, quindi, ogni volta

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

che sorge la necessità di collegare un nucleo abitato, l'Azienda è autorizzata a farlo. In questo modo, si va incontro all'esigenza prospettata dal collega Cebrelli.

2) Dopo il primo comma dell'articolo 2 del testo di legge governativo, proporrei di far riferimento alla sostanza dell'emendamento Sammartino, cioè all'articolo 2, del disegno di legge proposto dal medesimo, inserendo il seguente comma: « L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici: a) nei nuclei abitati aventi una popolazione superiore a 50 abitanti . . . ».

Il programma di spesa per questo tipo di copertura è tutto a carico dello Stato, ma se noi stabiliamo che per il 50 per cento concorrono gli enti locali (comune, provincia e regione) non sorgono più problemi.

SAMMARTINO. Abbiamo presentato un emendamento con cui rinunciamo alla formula della compartecipazione Stato-Regione. Abbassiamo i *quorum* abitanti e chilometrico, modificando solo la norma riguardante chi ha diritto ad avere il telefono a spese dello Stato.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. Sorge, ora, il problema dell'invio alla 5^a Commissione dell'eventuale emendamento.

SAMMARTINO. No, perchè è nell'ambito della stessa spesa che noi modifichiamo le norme di cui alla legge del 1952, n. 2529.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. La mia preoccupazione è il finanziamento ed io ho suggerito una soluzione per superare l'*impasse*: stabilire il 50 per cento a carico di altri enti, che potrebbe essere un modo per risolvere il problema della copertura. Comunque sia, ci troveremo sempre, a mio avviso, di fronte al problema della necessità di chiedere un parere suppletivo alla 5^a Commissione.

SANTALCO. A mio avviso, bisognerebbe lasciare inalterati gli stanziamenti previsti e già approvati dalla 5^a Commissione,

emendando il disegno di legge nel senso proposto dal senatore Sammartino ed altri, in modo che invece di essere realizzato soltanto nei centri previsti dalla legge attuale, possa esserlo anche in altri centri, con 50 e più abitanti. Se, poi, i fondi non saranno sufficienti, l'anno venturo il Governo presenterà un altro disegno di legge per il rifinanziamento.

ZACCARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ringrazio l'onorevole Presidente, il relatore Mazzei ed i senatori intervenuti nella discussione del disegno di legge, sul quale farò qualche osservazione.

In effetti sono anch'io un po' tentato di ripetere la citazione con cui ha iniziato l'onorevole Sammartino: « Ove è più sentimento, ivi è più martirio ». Si parte, infatti, dal presupposto del soddisfacimento di un servizio pubblico di carattere sociale soprattutto per zone di montagna, che sono quelle che stanno a cuore al senatore Sammartino, come al sottoscritto.

Dobbiamo però vedere i due disegni di legge al nostro esame da un particolare punto di vista. Praticamente, il provvedimento governativo non fa altro che autorizzare la Azienda di Stato ad attuare il programma inteso a collegare le località a seconda che abbiano i requisiti stabiliti dall'ultima legge del 30 dicembre 1959, recante il numero 1215. È stato fatto un programma e si è visto che attraverso il finanziamento di 2.400 milioni si riesce a risolvere il problema del collegamento di località con determinati requisiti. Una parte del finanziamento è per circa 500 località, le cui pratiche sono state già istruite, e l'altra parte è per quelle 500 o 600 località già individuate — e che dovranno essere collegate entro il 1973 — in base al disegno di legge governativo, il quale certamente segue una sua logica, essendo stato approntato un programma in riferimento alla legge n. 1215. Ora, dobbiamo completare questo programma in attesa di affrontare eventualmente, dopo il 1973, altre soluzioni per le località che hanno bisogno di questo servizio, che costituisce uno strumento veramente moderno e fonamen-

tale di progresso economico e di sviluppo sociale.

Vi sono dei limiti, però, da osservare, per cui vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari sulla logica del disegno di legge governativo, che vuole affrontare la attuazione di un programma per il quale tutte le località con le caratteristiche fissate dalla legge n. 1215 dovranno essere soddisfatte nelle loro aspirazioni ed attese legittime.

Subentra il problema, che è giusto e che sento profondamente, di modificare tali requisiti, cioè di portare il limite da 200 a 50 abitanti, così come prevede il disegno di legge Sammartino.

La proposta di legge del senatore Sammartino suscita, però, alcune perplessità anzitutto perchè, a proposito della estensione dei collegamenti telefonici alle località con almeno 50 abitanti, adotta una definizione alquanto imprecisa che non ci dà possibilità, oggi, di stabilire quanto sarà possibile fare con gli stanziamenti previsti; in secondo luogo, perchè addossa alle Regioni una parte della spesa; in terzo luogo, perchè proroga il finanziamento di 1.200 milioni annui fino al 1975 anzichè fino al 1973.

Per quanto riguarda il primo punto, chiedo al senatore Sammartino se non ritenga di presentare un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo a predisporre entro il 1973 un disegno di legge, per il periodo 1974-75, che prenda eventualmente in esame anche le località con meno di 200 abitanti. Per il secondo punto, faccio presente che non è possibile accettare il contributo delle Regioni e che non si indica come le Regioni stesse possono far fronte all'onere posto a loro carico.

Per quanto riguarda, infine, il terzo punto, devo dire con chiarezza che con i 2.400 milioni che il disegno di legge governativo prevede e che trovano adeguata copertura, si può realizzare solo quel programma cui ho fatto cenno per le località con almeno 200 abitanti e aventi i requisiti stabiliti dalla legge n. 1215.

Concordo con il senatore Sammartino sulla necessità di provvedere alla estensione capillare del servizio telefonico e sulla ne-

cessità di giungere ad una soluzione organica di questo problema, ma penso che oggi, di fronte all'attuale disegno di legge, non sia possibile altro che fare un voto perchè questa estensione possa essere decisamente e concretamente affrontata dal Governo.

Come rappresentante del Governo, pertanto, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo governativo che — ripeto — dà i mezzi necessari per terminare il programma previsto dalle leggi precedenti e lascia impregiudicata la soluzione del problema dell'estensione capillare, graduale, del servizio telefonico ad altre località.

Sono inoltre pienamente disposto ad accettare un ordine del giorno che possa suonare come invito al Governo a stanziare, dopo il 1973, adeguati fondi per l'estensione capillare della rete telefonica.

SANTALCO. Il senatore Sammartino, a seguito del parere negativo espresso dalla 5ª Commissione, ha rinunciato ad insistere nel suo disegno di legge e quindi noi stiamo ora discutendo sul disegno di legge n. 431, d'iniziativa governativa.

L'emendamento proposto dal senatore Sammartino al disegno di legge n. 431 serve soltanto a porre l'Amministrazione telefonica in condizione di programmare interventi anche per le località con almeno 50 unità.

ZACCARI, sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni. Ho cercato di dimostrare che con i fondi stanziati si può provvedere solo all'installazione di 1.000 telefoni.

SANTALCO. L'Azienda sa che con i fondi messi a disposizione deve provvedere alla installazione di 1.000 telefoni; ma se già in questo disegno di legge inseriamo nuove norme per l'estensione dei collegamenti telefonici anche ai nuclei abitati aventi una popolazione superiore ai 50 abitanti, non intralciamo il lavoro dell'Amministrazione, ma la mettiamo in condizione di programmare per l'avvenire. L'anno venturo si provvederà poi ad approvare un disegno di

8ª COMMISSIONE

5º RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

legge per il rifinanziamento. Quindi, la Commissione non intende creare alcun intralcio ai piani dell'Azienda.

Z A C C A R I , *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non creiamo in questo modo vane illusioni in tutti questi centri?

S A N T A L C O . Sappiamo bene che gli ordini del giorno lasciano il tempo che trovano!

S A M M A R T I N O . Devo rispondere con altrettanta cortesia alle dichiarazioni così cortesi dell'onorevole Sottosegretario. Quanto a fare voti perchè il Governo stanzii, dopo il 1973, fondi per l'estensione capillare della rete telefonica, debbo richiamarmi ancora al 23 marzo 1966, quando fu fatto in tal senso un ordine del giorno sottoscritto da tutta la Commissione della Camera. A questo proposito mi permetto di citare alcuni colleghi che sottoscrissero l'ordine del giorno: l'onorevole Manenti, il compianto onorevole Fabbri Riccardo, l'onorevole Battistella. Tutti fummo d'accordo nell'impegnare il Governo a prendere tutte le iniziative possibili, intese a reperire i fondi perchè la necessaria e indilazionabile capillarizzazione dei servizi telefonici venisse completata entro il più breve termine possibile e comunque non oltre il 1968. Ora, onorevole Sottosegretario, se io o altri miei colleghi facessimo un analogo ordine del giorno, mortificheremmo la nostra intelligenza.

Nelle mie parole, onorevoli colleghi, vi prego di leggere la sofferenza che qui ciascuno di noi porta. Io vivo fra gente di montagna, sono portatore di problemi, come ciascuno di voi, ed ho qui un elenco di località della mia regione, abitate da contribuenti dello Stato, i quali, solo perchè distano meno di 4 chilometri, ma magari si trovano a 3 chilometri e 500 metri dal più vicino posto telefonico pubblico, non hanno diritto al telefono; oppure solo perchè, pur essendo distanti oltre 4 chilometri dal più vicino posto telefonico pubblico, però sono

in meno di 200 abitanti, non hanno diritto al telefono.

Ma da queste anime di Dio, quando andiamo a chiedere la testimonianza della loro fede democratica, tale testimonianza raccogliamo ancora. Guardate, ho qui un elenco di località del Molise dove ferve la vita di campagna; sono collettività che lo Stato dovrebbe addirittura pagare, a titolo di premio, perchè hanno ancora la forza e la perseveranza di vivere lassù: ecco, 190 abitanti, 105, 185 e via dicendo. Ebbene quella gente non può essere allacciata al mondo civile col telefono, perchè operiamo ancora con la legge del 1952!

Chiedo scusa al rappresentante del Governo, ma questo è veramente troppo assurdo ed io, che non posso disattendere il parere della Commissione bilancio, desidero che questa mattina si modifichino i cardini della legge del 1952. Abbiamo camminato 20 anni, il progresso l'abbiamo visto dai balconi delle nostre città e il telefono è l'unica consolazione che possiamo dare a delle popolazioni che hanno ancora il coraggio di vivere in campagna, di pagare le imposte, di credere negli ideali di giustizia e di libertà e di garantire per tutti noi ancora largo margine di sicurezza e di ordine.

P R E S I D E N T E . Al caro collega Sammartino mi permetto far presente che « le anime di Dio » ci sono anche in altre zone e il senatore Pacini può testimoniare quante « anime di Dio » sono sparse nei monti, nella nostra Garfagnana.

Però qui ci troviamo di fronte ad un dilemma su cui ad un certo momento dobbiamo decidere: vogliamo l'uovo oggi o la gallina domani? Il Ministero delle poste e telecomunicazioni ritiene, allo stato attuale, di non poter andare al di là di un certo limite. Se vogliamo insistere in un atteggiamento contrario a questo stato di necessità, o respingiamo o rinviando l'approvazione del disegno di legge, la qual cosa significa che se ne riparlerà quando questi figli di Dio saranno più grandi e più maturi e, forse, in numero minore. Quindi mi permetto di fare appello al buon senso di tutti voi. Sono

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

sempre stato dell'opinione che è meglio l'uovo oggi della gallina domani.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. Avevo proposto di emendare l'articolo 1 del disegno di legge governativo nel senso di sopprimere le parole: « fino a tutto il 1973 ». Per chiarezza e lealtà di opinioni e per onestà intellettuale, credo che tale emendamento ci consenta di superare in parte l'*impasse* che s'è creata, in quanto, accettando la proposta del senatore Sammartino, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha la possibilità di arrivare al collegamento telefonico dei nuclei con almeno 50 abitanti procedendo peraltro gradualmente nell'applicazione del programma, provvedendo cioè — ecco il significato e il valore della soppressione del termine —, con successive leggi di bilancio, agli ulteriori stanziamenti necessari.

PRESIDENTE. Questa è una proposta saggia.

SAMMARTINO. Leggo nell'articolo 1 del disegno di legge governativo « nei capoluoghi di comune di nuova istituzione ». Possibile che esistano ancora comuni di nuova istituzione privi di telefono?

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. Significa che se una frazione diventa comune e non possiede impianto telefonico, ne deve essere dotata.

SAMMARTINO. D'accordo, però per essere eretti in comune tali centri saranno almeno passati attraverso la fase di frazione e, quindi, dovrebbero comunque essere dotati di telefono.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. Può trattarsi di centri molto frazionati.

Mi permetto di rivolgere un caldo appello al rappresentante del Governo perchè i piani di installazioni telefoniche vengano adeguati alle esigenze manifestatesi, cioè siano programmati e attuati a seconda delle possibilità e delle necessità, a mano a mano, anno per anno, contemperando necessità

delle popolazioni e disponibilità del Ministero.

ZACCARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei far rilevare che i due disegni di legge in esame hanno entrambi una loro logica. Quello del senatore Sammartino tende a diminuire i minimi, sia del numero degli abitanti, che delle distanze dai centri già dotati di telefono per aprire la strada a nuove installazioni, con uno stanziamento di lire 1.200.000.000 per ciascun esercizio finanziario. Il provvedimento governativo stanziava soltanto lire 2.400.000.000 per il completamento del programma delle installazioni nelle località con almeno 200 abitanti. Lo stesso senatore Sammartino, a seguito del parere negativo della Commissione bilancio, ha ripiegato su un emendamento. Peraltro, se tale emendamento dovesse essere approvato, noi creeremmo la speranza di veder risolti problemi che non possono assolutamente esserlo con lo stanziamento di 2.400.000.000 di lire.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. La logica che unisce i disegni di legge d'iniziativa governativa e d'iniziativa del senatore Sammartino sta, a mio avviso, nella previsione di interventi frazionati e, quindi, di stanziamenti frazionati. Se togliamo, dal provvedimento governativo, il limite temporale, lo trasformiamo in un impegno continuo e quindi anno per anno l'Azienda stanzierà nei bilanci le somme disponibili.

ALESSANDRINI. A mio avviso, accettare l'emendamento proposto dal senatore Sammartino costituirebbe un fatto positivo per la stessa Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anzitutto perchè le si darebbe un mezzo per affrontare situazioni reali e non più procrastinabili a lungo termine e, in secondo luogo, perchè non la vincoleremmo all'impegno di installare comunque impianti telefonici nei centri con almeno 50 abitanti in quanto il testo del provvedimento parla di possibilità. Per conseguenza, mi sembra che la proposta del senatore Sammartino, integrata con quella del

8^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (29 novembre 1972)

senatore Mazzei, possa essere senz'altro accettata senza alcun nocumento, perchè non urta contro i limiti di finanziamento, in quanto è attribuita all'Amministrazione la facoltà di spendere i denari di cui dispone, mentre apre alle piccole località una porta chiusa dal 1952. Penso che anche l'onorevole Sottosegretario non dovrebbe, per questi motivi, avere difficoltà ad accogliere le proposte dei senatori Sammartino e Mazzei.

SAMMARTINO. Il disegno di legge governativo non è altro che un rifinanziamento di una legge scaduta il 31 dicembre 1970. Sono, cioè, passati due anni di inoperosità della legge. È quindi tanto più logico accettare l'emendamento proposto dal collega Mazzei, cioè lasciare indefinito il limite temporale, mentre tutto quanto è detto nell'articolo 2 deve rappresentare per il Governo quanto meno un indirizzo: una volta esauriti i fondi previsti in questa legge, in altre parole, il Governo, in base alla norma di cui a tale articolo, dovrà sentirsi impegnato e, quasi, autorizzato a presentare al Parlamento un altro provvedimento, o più altri, per far sì che il programma di capillarizzazione telefonica nella Repubblica italiana possa essere finalmente completato entro i prossimi quattro o cinque anni.

SANTALCO. Se venissero accettati gli emendamenti presentati dai senatori Mazzei e Sammartino, ritengo sarebbe necessario modificare il titolo del provvedimento. Dove è scritto: « Proroga delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati », proporrei di stabilire: « Proroga e modifiche delle disposizioni della legge 11 dicembre 1952, n. 2529, e successive modificazioni, concernenti l'im-

pianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati ».

ZACCARI, *sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non mi sembra possibile, in questo momento, accettare gli emendamenti proposti senza aver avuto il tempo di studiarli adeguatamente. Chiedo, pertanto, un rinvio di qualche giorno per esaminarli.

MAZZEI, *relatore alla Commissione*. Ma, in fondo, noi non facciamo altro che ampliare le possibilità di intervento del Governo e di questo esso dovrebbe esserci grato.

MADERCHI. Il Gruppo comunista esprime parere contrario alla proposta di rinvio avanzata dal sottosegretario Zaccari.

PRESIDENTE. Qui nessuno desidera creare ostacoli ma, nei limiti del possibile, cerchiamo tutti di raggiungere un accordo. D'altra parte, il Governo ha il diritto di chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea. Nel nostro caso, comunque, non si tratta di un rinvio vero e proprio, bensì solo di un breve aggiornamento della discussione alla settimana prossima, per consentire al rappresentante del Governo di esaminare gli emendamenti proposti.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO